



COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Relazione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Giavera del Montello (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022)

PREMESSA

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie, quali quelle riguardanti la popolazione ed il territorio, sia funzioni delegate dallo Stato, quali ad esempio il servizio elettorale, di anagrafe, stato civile, leva militare e statistica, sia, infine, funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 Cost.

La Costituzione e la legge ordinaria prevedono, tuttavia, anche un'altra forma di sussidiarietà definita "orizzontale". Analogamente alla prima (c.d. verticale) anche la sussidiarietà orizzontale costituisce principio regolatore del riparto di compiti e funzioni. Essa, tuttavia, regola la distribuzione di competenze e funzioni tra enti pubblici ed iniziativa privata. Anche la sussidiarietà c.d. orizzontale è codificata, al pari della sussidiarietà verticale, nell'art. 118 della Costituzione, il quale al comma 4 stabilisce che lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni "favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Il medesimo principio è previsto nell'articolo 3, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), ove si prevede che i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Dall'enunciato principio discende che i Comuni devono agire anche tramite il coinvolgimento dell'iniziativa privata (privati cittadini, gruppi e formazioni sociali, quali associazionismo, cooperazione, ecc.) e possono intervenire direttamente qualora l'iniziativa privata non sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero possa raggiungerli solo a prezzo di diseconomie o inefficienze.

Naturalmente, la scelta del soggetto cui affidare l'esercizio delle diverse funzioni o la gestione dei diversi servizi pubblici deve essere effettuata sulla base degli ulteriori principi di differenziazione e adeguatezza (anch'essi costituzionalizzati dall'articolo 118 della Costituzione).

In base ad essi la scelta del livello di governo o dei soggetti privati cui affidare le diverse competenze deve essere compiuta tenendo conto della diversa natura e delle diverse caratteristiche degli enti pubblici e dei soggetti privati coinvolti (principio di differenziazione), nonché dell'idoneità e delle capacità (strutturali, organizzative e finanziarie) dei medesimi soggetti in funzione del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico (principio di adeguatezza).

L'insieme di questi principi genera una pluralità di "formule gestionali", tra cui gli enti locali possono scegliere. Si affiancano alla tradizionale gestione diretta o in economia, le forme gestionali associate, nonché forme di gestione dei servizi pubblici locali quali: concessione a terzi e società di capitali con partecipazione del Comune.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito delle funzioni assegnate ai Comuni.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 "*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*".

I servizi pubblici locali hanno ad oggetto attività rivolte direttamente a soddisfare bisogni della collettività locale amministrata e quest'ultima ne fruisce in via diretta e non mediata.

IL CONTESTO NORMATIVO

Tra gli impegni assunti dall'Italia con il PNRR è inclusa la disciplina per la concorrenza con un riordino della disciplina dei servizi pubblici locali. La Legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" ha previsto, infatti, il conferimento della delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l'adozione di uno o più decreti legislativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" in vigore dal 31.12.2022, delinea il nuovo quadro normativo generale per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale.

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA.

Ai fini dell'individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oggetto della disciplina del nuovo decreto occorre far riferimento alla definizione di «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» di cui all'art. 2 comma 1 lett c) del decreto che li definisce "servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".

Il decreto non elenca i servizi riconducibili a tale fattispecie, poiché la loro produzione ed erogazione è frutto di una scelta strategica dell'Amministrazione che individua tali servizi come necessari per soddisfare gli interessi/bisogni della comunità di riferimento e per garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale; la loro individuazione è quindi l'esito della specifica valutazione di ciascun Ente.

Ai fini dell'individuazione di tali servizi è necessario tener conto:

- della loro contendibilità nel mercato (se contendibili / in concorrenza, si tratta di servizi sul libero mercato e non di servizi pubblici locali di rilevanza economica);
- dell'imposizione di obblighi di servizio pubblico, con eventuali compensazioni economiche:
 - tali obblighi sono definiti o individuati dagli enti affidanti al fine di garantire la prestazione di servizi economici di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;
 - in questa tipologia di obblighi rientrano soprattutto le prestazioni richieste dalle amministrazioni per garantire l'universalità e la socialità del servizio, garantendo, ad esempio, lo sviluppo delle attività a favore di particolari tipologie di utenti deboli o in fasce temporali con minore tasso di utilizzo o in rapporto a particolari condizioni di esecuzione;

□ che la distinzione rispetto ai servizi privi di rilevanza economica - con riferimento alle definizioni rinvenibili in giurisprudenza - va effettuata applicando il criterio economico della “**remuneratività**”, **intesa come redditività anche solo potenziale**, cioè come la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato; il carattere della redditività deve essere apprezzato caso per caso, considerando una serie di indici (si cita da ultimo sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022) quali:

- la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività,
- le caratteristiche del servizio,
- le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione,
- il regime tariffario (libero ed imposto) ecc...

IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE TRA CONCESSIONE E APPALTO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il criterio classificatorio che tende a suddividere le tipologie di affidamento nelle due categorie, alternative fra loro, della «concessione di servizio pubblico locale» e dell’«appalto pubblico di servizi», riferito ai soli servizi strumentali, è da superare.

L’unico elemento rilevante, per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è il trasferimento del rischio di gestione che, nell’appalto, rimane in capo all’Amministrazione appaltante, suggerendo l’applicazione di precise forme di selezione dell’appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al concessionario. La circostanza che l’oggetto dell’affidamento sia un servizio pubblico locale, piuttosto che un mero servizio pubblico, non rileva dal punto di vista del diritto comunitario. Infatti, “la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (cfr. art. 3, comma 12, del Codice dei contratti pubblici). La dottrina si è spinta fino al punto di affermare che “può dirsi maturo il tempo per avere il coraggio di ammettere che un’Amministrazione intenzionata ad affidare ad un’impresa il compito di gestire un servizio pubblico di rilevanza economica o come lo definisce la UE un servizio economico di interesse generale, può avvalersi indifferentemente dello strumento dell’appalto o di quello della concessione. ... Un’attività per il resto identica può integrare gli estremi ora di una concessione di servizi ora di un appalto di servizi, risultando decisivo ai fini della qualificazione la presenza o l’assenza del menzionato elemento «rischio di gestione»”; il criterio del «rischio di gestione» (ovvero, in altri termini, della «provenienza della remunerazione del servizio») verrebbe definitivamente espunto da quelli suscettibili di rilevare ai fini della qualificazione del servizio, rilevando esclusivamente ai fini dell’individuazione dello strumento negoziale (appalto o concessione) preordinato a regolare i rapporti (di diritto privato) tra ente affidante e soggetto affidatario, e, al contempo, si enfatizzerebbe l’importanza della definizione di «servizio pubblico locale» fornita dall’art. 112 T.U.E.L. Conseguentemente, quei servizi – come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del verde pubblico, ecc. – che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, potrebbero essere ricondotti tra i servizi pubblici locali, fermo restando che l’ente locale sarà tenuto a stipulare un contratto di appalto (e non di concessione) con il relativo gestore. Così facendo si chiarisce anche il rapporto tra il provvedimento di concessione del servizio (tipico della tradizione amministrativistica nazionale) e il contratto di concessione (inteso nell’accezione comunitaria, recepita dal Codice dei contratti). In particolare, l’adozione del primo sarebbe sempre richiesta ai fini del conferimento della gestione di un servizio pubblico (locale) ed avrebbe la funzione di disciplinare i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore da un punto di vista pubblicistico; mentre il secondo riguarderebbe esclusivamente i servizi pubblici locali organizzati in modo tale da determinare il trasferimento sul gestore del rischio (imprenditoriale) connesso all’erogazione

del servizio e provvederebbe esclusivamente alla regolazione dei rapporti privatistici tra i due soggetti in parola.

In ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537: “il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.”

Per quanto sopra:

- non rientrano nel perimetro i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, vale a dire i servizi che non presentano una redditività (anche solo potenziale) e richiedono pertanto un intervento “decisivo” del Comune, tenendo conto delle altre caratteristiche più sopra indicate;
- non rientrano nel perimetro i servizi cosiddetti “strumentali”, cioè i servizi che soddisfano i bisogni dell’ente e non sono rivolti ad una utenza (es: pulizie immobili comunali, ecc...);
- rientrano i servizi pubblici locali di rilevanza economica gestiti direttamente dall’ente (gestione in economia).

LE COMPETENZE REGOLATORIE

Per i servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un’autorità di regolazione, i compiti di regolazione sono attribuiti al Ministero delle imprese e del Made in Italy che adotta gli atti (tipo di piano economico-finanziario, bandi di gara e contratti) e gli indicatori (costi di riferimento dei servizi e livelli minimi di qualità dei servizi), utili anche ai fini della presente relazione.

Il Decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto un regime transitorio per la prima applicazione dell’obbligo di ricognizione dei servizi pubblici economici non a rete, individuando indicatori di qualità e linee guida per la redazione del piano economico finanziario nei seguenti ambiti gestionali:

- **impianti sportivi (esclusi gli impianti a fune);**
- **servizio cimiteriale integrato comprensivo di illuminazione votiva;**
- **trasporto scolastico.**

LA SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE

Il nuovo decreto ha abrogato l’art. 34, co. 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, che prevedeva la redazione di un’apposita relazione “(...) che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, sostituendo tale relazione con la valutazione / relazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 201/2022.

Più precisamente, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale predispone una relazione nella quale dà atto delle proprie specifiche valutazioni, nei termini indicati ai commi 2 e 3 di seguito riportati:

“(…) 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del

medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni. (...)

La scelta delle modalità di gestione (art. 14 e segg.) - di seguito in sintesi indicate - è l'esito stesso della valutazione/relazione sopra indicate:

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica (favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto all'appalto, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio);
- affidamento a società mista
- affidamento a società in house; l'affidamento a società in house è configurato come terza opzione; essa deve essere giustificata da un'accurata valutazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività di tale modello organizzativo-gestionale (come dettagliato nell'art. 17 del decreto), nel rispetto della specifica disciplina per tale tipo di affidamenti stabilita dalla normativa in materia di contratti pubblici (ora art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023);
- e limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia (ovvero gestione diretta da parte dell'ente locale) o attraverso aziende speciali (sono vigenti le disposizioni DPR 902/86 per quanto compatibili con il TUEL).

La relazione e il contratto di servizio sono oggetto di pubblicazione nel sito dell'ente e di invio contestuale ad ANAC per la pubblicazione nell'apposita sezione tematica (art. 31).

IL CONTRATTO DI SERVIZIO E I CONTROLLI SULLA GESTIONE.

Il rapporto tra gli enti locali e i soggetti affidatari è regolato dal contratto di servizio, la cui disciplina è rinvenibile all'art. 24. Per le procedure a evidenza pubblica, si prevede che tale contratto sia redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara. In sintesi:

- il contratto assicura, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate (comma 2);
- fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, l'art. 24 precisa i contenuti obbligatori del contratto (comma 3) ed ulteriori elementi per i soli contratti relativi ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente (comma 4);
- sono allegati al contratto il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi resi su richiesta individuale dell'utente, il programma di esercizio (comma 5).

Il Comune esercita la vigilanza sulla gestione e sul rispetto del contratto di servizio, attraverso un programma di controlli (art. 28).

LA VERIFICA PERIODICA

Il Comune e gli altri enti competenti effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 30), contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (la delibera consiliare deve essere adottata entro il 31/12 di ogni anno). La relazione rileva, per ogni servizio affidato il

concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori più sopra citati. La relazione deve essere pubblicata nel sito dell'ente e trasmessa contestualmente ad ANAC per pubblicazione in sezione tematica (art. 31).

IL RUOLO DI ANAC

Con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stato affidato all'Autorità Nazionale Anticorruzione / ANAC il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con lo scopo di raccogliere in un unico archivio digitale la documentazione sulle procedure di affidamento e sulla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per semplificarne la consultazione e la comparazione e rafforzarne la trasparenza. ANAC, a tal fine, ha predisposto un'applicazione web dedicata.

Per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica: servizio rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio idrico integrato, la scelta della gestione è rimessa dalla normativa vigente all'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali.

L'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 stabilisce che le funzioni di:

- organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;
- scelta della forma di gestione;
- determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza;
- affidamento della gestione e relativo controllo.

sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni. Si riporta il testo dell'art. 3 bis citato per le parti che qui interessano:

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi *omissis*

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. *omissis*. Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house. *omissis*

RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Infatti il dato letterale dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 che fa riferimento ai "servizi affidati" viene interpretato nel senso che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale-rifiuti).

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Giavera del Montello, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Distribuzione gas	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
2	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
3	Rifiuti	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI dall'Ambito
4	Impianti sportivi	Convenzione con Giavera Calcio per uso e gestione impianto via della Stazione annualità 2021/2026	NO	NO	NO
5	Servizio cimiteriale integrato comprensivo di illuminazione votiva	Concessione in house	SI	NO	SI dal Consiglio di Bacino *
6	Trasporto scolastico	Appalto	SI	NO	SI

* La relazione, pubblicazione e trasmissioni, relativamente al servizio cimiteriale integrato, verra' effettuata dal Consiglio di bacino Priula in nome e per conto del Comune in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 52/2012 "I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati" e negli articoli I, comma 5 "Il Consiglio di Bacino quale forma associativa ... per l'esercizio unitario delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ... puo' svolgere anche le competenze amministrative relative ad altri servizi pubblici locali o attività d'interesse dei comuni partecipanti: servizi cimiteriali comprensivi del servizio

cremazione” e 9, comma 3 “l’Assemblea del Consiglio di Bacino esercita le competenze dell’organo consiliare dell’ente locale. Le competenze di cui al, precedente comma 2 ed al presente comma 3 riguardano anche gli ulteriori servizi”, ossia i servizi diversi dai rifiuti urbani dello Statuto, nonché dell’articolo I comma 3 del vigente Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull’in house provider Contarina s.p.a., nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge e come si evince dalla nota trasmessa dal Consiglio stesso prot. n. 5693 del 10.11.2023.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall’art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al precedente paragrafo, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Giavera del Montello i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
5	Trasporto scolastico	Appalto	Euro-Tours srl	9.8.2023-30.6.2026	Area Amministrativa

DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA

SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Servizio di trasporto scolastico, servizio pubblico locale non a rete, di rilevanza economica. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. Il servizio interessa complessivamente n. 3 plessi scolastici; per il suo espletamento viene noleggiato n. 1 scuolabus con relativo autista. Il servizio non è tanto rivolto ad una particolare categoria di utenti (gli alunni) ma a soggetti determinati nell'ambito di una categoria (ovvero alunni che hanno preventivamente inoltrato domanda di accesso al servizio al competente ufficio comunale unitamente all'attestazione di pagamento dell'abbonamento annuale o mensile) e pertanto non si prevede un'offerta indifferenziata al pubblico neanche all'interno di una determinata specifica categoria.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- oggetto (sintetica descrizione del servizio): Trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia di SS. Angeli, della scuola primaria di SS. Angeli e degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado residenti nella zona del Montello per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico.
- data di approvazione, durata - scadenza affidamento: Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica. Servizio aggiudicato con Determinazione n. 364 del 09.08.2023. Durata affidamento 3 anni, per il periodo 09.08.2023 – 30.06.2026.
- valore complessivo e su base annua del servizio affidato: Importo aggiudicazione euro 164.175,00 iva esclusa, di cui euro 0,00 per oneri relativi alla sicurezza.
Valore complessivo triennio euro 426.855,00 - IVA esclusa, di cui Euro 262.680,00 (IVA esclusa) per opzioni.
Valore su base annua euro € 54.725,00 iva 10% esclusa.
L'Amministrazione Comunale, si riserva, in base all'art. 106 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà, meglio descritta nel successivo art.3, di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in aumento del 30% massimo, incluso l'aggiornamento prezzi di cui al successivo art. 23 e l'eventuale prestazione accessoria di igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli automezzi qualora si rendesse necessario, o in diminuzione del 10% massimo dell'importo contrattuale.
- criteri tariffari; Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune, al quale sono destinati i relativi introiti.

SERVIZIO	COSTO ANNUO
ANDATA e RITORNO	€ 280,00
solo ANDATA	€ 170,00
Solo RITORNO	€ 170,00

In caso di più componenti della stessa famiglia iscritti al servizio, le tariffe sono ridotte del 20% dal secondo figlio in poi.

- principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:
 1. Servizio di trasporto scolastico, consistente nella raccolta degli alunni della scuola dell'Infanzia di SS. Angeli, della scuola primaria di SS. Angeli e degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado residenti nella zona del Montello, secondo orari indicativi definiti in accordo con le Istituzioni Scolastiche, ed il successivo ritorno alle proprie abitazioni al termine delle lezioni.
 2. Verifica presenza autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 19 bis L. n. 172/2017, in caso di assenza dell'autorizzazione in argomento il conducente dovrà accertarsi della presenza alla fermata di un familiare o di una persona delegata;
 3. Collaborazione con l'Ente per la pianificazione, l'aggiornamento dei percorsi ed il miglioramento del servizio al fine di coordinare nel modo più completo possibile l'organizzazione dello stesso.
 4. Gestione del personale e relativi costi
 5. Acquisto e ammortamento automezzi

6. Acquisto carburante e materiali di consumo necessari all'espletamento del servizio.
7. Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi.
8. Servizio di pulizia automezzi.
9. Bolli, revisioni, tagliandi automezzi.
10. Costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
11. Continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di mezzi e autisti sostitutivi.
12. Formazione autisti e accompagnatori.
13. Rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e smi)
14. Rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
15. Rispetto art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale;
16. Rispetto Legge 30.03.2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.
17. Stipula polizze a copertura dei rischi derivanti dalle attività svolte:

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

- struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza): L'Amministrazione Comunale verifica il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria, nei modi e con le modalità ritenute di volta in volta più idonee tramite il personale assegnato all'Ufficio Servizi Scolastici, personale che può svolgere sopralluoghi e verifiche sugli automezzi sia presso l'autorimessa sia durante lo svolgimento del servizio. Le verifiche documentali (assicurazioni, libretti, patenti, ecc) vengono eseguite prima dell'avvio del servizio.
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica: L'operatore economico mette a disposizione dell'Amministrazione Comunale il tracciamento degli automezzi a mezzo GPS, consentendo la verifica quotidiana di percorsi e orari.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

- dati identificativi: EURO-TOURS SRL con sede legale in via Raffaello Sanzio, 9 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – P.IVA 01831840267
- oggetto sociale - Attività prevalente esercitata: esercizio di autonoleggi turistici ed aticipi. Attività secondaria: meccanica e motoristica, carrozzeria, e gommista; elettrauto.
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica: -

ANDAMENTO ECONOMICO

Servizio di trasporto scolastico	Costo complessivo servizio	Costo Pro capite	Tariffe	Proventi da Tariffe (al netto di rimborsi per ritiri)	Investimenti, ammortamenti	Costo del personale amm.ne com.le
Contratto servizio 2021	49.434,00	1.030,00	Abbonamento annuo A/R € 280,00	11.616,00	0,00	2.500,00
Contratto servizio 2022	57.434,00	926,50	Abbonamento annuo SOLO A o SOLO R € 170,00	3.120,00	0,00	2.500,00
Contratto servizio 2023	59.397,00	1.121,00	Riduzione dal 2° figlio - 20%	6.390,00	0,00	2.500,00

Note:

Le linee guida per la redazione del PEF dei servizi pubblici locali non a rete stabiliscono che per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni non risulta necessaria l'elaborazione del PEF. Per il servizio in argomento non risulta obbligatoria l'elaborazione del piano economico finanziario, in quanto trattasi di affidamento pari a 3 anni.

Il costo della manodopera è calcolato con riferimento al CCNL 019 Noleggio automezzi ANAV.

Costo complessivo euro 63.825,00 – costo orario euro 23,00.

QUALIFICA	INQUADRAMENTO	IMPORTO ANNUO
conducente	Livello C2	€ 21.275,00

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Si fa riferimento per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al Decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

INDICATORI DI QUALITÀ				
ALL. 2 Decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy				
Descrizione	Tipologia indicatore	Servizio trasporto scolastico	Risultati raggiunti	Scostamento
Qualità contrattuale				
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc)	qualitativo	SI – Procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono disponibili online sul sito istituzionale dell'Ente. SI – Iscrizione a mezzo modulo online, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. E' garantito il modulo cartaceo per l'utenza priva di SPID o CIE. SI – Possibilità di acquisto tramite PagoPA, bonifico o in contanti presso sportello della Tesoreria. Le informazioni sono disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.	100%	0
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI – Entro i termini fissati dall'Ente come da CSA Se discendenti da richieste fuori termine durante l'anno scolastico, per prassi: 1 o 2 giorni per istanze senza variazione di percorsi 3 giorni per istanze con variazione di percorsi in quanto è necessario un sopralluogo in loco	100%	0
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione servizio	quantitativo	SI – Entro i termini fissati dall'Ente come da CSA Se discendenti da richieste fuori termine durante l'anno scolastico, per prassi:	100%	0

		1 giorno in caso di cessazione servizio 3 giorni per istanze di variazione in quanto è necessario un sopralluogo in loco		
Tempo di attivazione servizio del servizio	quantitativo	SI – Entro i termini fissati dall’Ente come da CSA Se discendenti da richieste fuori termine durante l’anno scolastico, per prassi: 2 giorni per istanze senza variazione di percorsi 5 giorni per istanze con variazione di percorsi in quanto è necessario un sopralluogo in loco	100%	0
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI – Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, a mezzo PEC, di chiarimenti	100%	0
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI – Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, a mezzo PEC, di chiarimenti	100%	0
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI – l’appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo, entro 30 minuti dal verificarsi dell’inconveniente	100%	0
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI – verifica giornaliera condizioni interno veicolo; lavaggio settimanale della carrozzeria esterna.	100%	0
Carta dei servizi	qualitativo	Non richiesta dall’Ente		
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI – Possibilità di acquisto di abbonamento annuo (quota unica oppure in tre rate oppure tariffa agevolata) o di abbonamento mensile tramite PagoPA, bonifico o in contanti presso sportello della Tesoreria. Le informazioni sono disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.	100%	0
Qualità tecnica				
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI – Tabelle percorsi e orari disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.	100%	0
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI – verifica effettuata dall’Ente prima dell’avvio del servizio	100%	0
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI – verifica effettuata dall’Ente prima dell’avvio del servizio	100%	0
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI – verifica effettuata dall’Ente prima dell’avvio del servizio	100%	0
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI – il gestore ha in dotazione n. 1 automezzo con pedana per utenti non deambulanti in sedia a rotelle	100%	0
Altri indicatori		Non previsti		

Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico				
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	100% – L’Ente definisce annualmente tariffe calmierate per la fruizione del servizio.	100%	0
Accessi riservati	quantitativo	100% – Il servizio non è rivolto ad una particolare categoria di utenti (gli alunni) ma a soggetti determinati nell’ambito di una categoria (ovvero alunni che hanno preventivamente inoltrato domanda di accesso al servizio al competente ufficio comunale unitamente all’attestazione di pagamento dell’abbonamento annuale o mensile) e pertanto non si prevede un’offerta indifferenziata al pubblico neanche all’interno di una determinata specifica categoria.	100%	0
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico		Non previsti		

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Vengono indicati i valori raggiunti e/o l’adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)
Contratto di servizio	Tutti i richiedenti aventi diritto, come da Regolamento Comunale,	Intero territorio comunale	Accogliere senza riserva alcuna gli alunni con disabilità, deambulanti o che necessitano di mezzi specifici per il trasporto, anche con eventuale accompagnatore	I mezzi dovranno essere immatricolati all’origine come minimo in classe ambientale Euro 6/D (sei/D) a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) ed essere dotati di ABS. Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di riduzione della massa di particolato che consentono l’inquadramento, ai soli fini dell’inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d’origine.	--
Risultati raggiunti	100%	100%	100%	100%	--
Scostamento	0	0	0	0	--

NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Dall'esame delle schede di dettaglio compilate dai settori competenti per materia in occasione della ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dall'Ente si evince che la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati da questo ente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022:

è compatibile con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa;
garantisce gli equilibri di bilancio comunale.

Conseguentemente, si può concludere che non si rendono necessari interventi di adeguamento per nessuno degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere, né in relazione alle modalità di affidamento che furono previste, né in relazione alla scadenza, pertanto essi proseguiranno tutti sino alla naturale scadenza prevista nei rispettivi contratti di servizio.